

Ai gentili clienti
Loro sedi

Abrogazione dal 23 dicembre del registro infortuni

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **il decreto semplificazioni** (D.Lgs. 151/2015), attuativo del Jobs Act, **ha abrogato, a decorrere del 23.12.2015** (ovvero dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso), **l'obbligo di tenuta del registro infortuni**. Brevemente, si ricorda che il citato registro infortuni: *i) ha finalità statistiche e riepilogative dell'andamento del fenomeno infortunistico all'interno dell'impresa; ii) andava preventivamente vidimato* e vistato in ogni sua pagina dalle strutture **delle ASL competenti per territorio**, a meno che **tale obbligo fosse già stato abrogato con legge regionale**. Peraltro, ai fini della **sussistenza o meno dell'obbligatorietà dell'istituzione del registro degli infortuni**, rilevava **l'impiego di lavoratori subordinati e/o equiparati da parte di un datore di lavoro sia privato che pubblico**. Sul punto, va ricordato che la riforma della sicurezza sul lavoro, operata dal Dlgs n. 81/2008 aveva già previsto **l'abrogazione delle disposizioni relative al registro infortuni**, per la cui definitiva disapplicazione si sarebbe dovuta attendere **l'istituzione del Sinp, ad a oggi non ancora operativa**. Tuttavia, **preso atto che i tempi di emanazione del decreto SINP risultano oltremodo lunghi, il decreto semplificazioni ha provveduto direttamente a statuire che, a decorrere il 23 dicembre 2015, sia definitivamente abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni**. Pertanto, a decorrere da tale data, non risulterà più applicabile **la sanzione amministrativa** da Euro 2.580 ad Euro 15.490 euro prevista **in caso di mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni** (art. 89, co. 3 del DLgs. 626/1994).

Premessa

Come noto, **il registro degli infortuni**, introdotto storicamente dall'art. 403 del D.P.R. n. 547/1955, **ha assunto la sua forma definitiva a seguito del D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.** Tale precetto normativo obbligava il *datore di lavoro ad annotare cronologicamente sull'apposito registro tutti gli infortuni sul lavoro* che comportassero un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Ai fini della **sussistenza o meno dell'obbligatorietà dell'istituzione del registro degli infortuni**, rilevava **l'impiego di lavoratori subordinati e/o equiparati da parte di un datore di lavoro sia privato che pubblico.**

REGISTRO INFORTUNI: SINTESI	
Soggetti obbligati alla tenuta del registro	La tenuta del registro infortuni è obbligatoria per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinate e per tutte le attività pubbliche e private.
Tenuta del registro	<p>Il registro deve essere conforme al modello stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1958 (e successive interpretazioni) e va vistato in ogni pagina dall' ASL di competenza (<u>ad esclusione delle regioni per cui è stato soppresso l'obbligo della preventiva vidimazione</u>).</p> <p>Deve essere tenuto senza alcun spazio bianco e le scritture devono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono concepite abrasioni e le eventuali correzioni devono essere eseguite in modo che il testo sostituito sia comunque leggibile.</p> <p>Il registro deve essere conservato nel luogo di lavoro per almeno quattro anni dall'ultima registrazione o, se non usato dalla sua ultima data della vidimazione.</p> <p>Per i cantieri edili e stradali ed i lavori all'aperto in genere, le imprese di pubblici servizi e le aziende di credito e assicurazione, qualora siano effettuati lavori di breve durata e caratterizzati da mobilità, ovvero nei casi di sedi con pochi lavoratori e privi di adeguata attrezzatura amministrativa, il registro degli infortuni va tenuto nella sede dell'impresa.</p>
	Nel registro devono essere annotati cronologicamente gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti che comportino inabilità con assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento. Restano esclusi dall'obbligo di registrazione, gli infortuni che non abbiano determinato alcuna assenza dal lavoro , se non il tempo necessario per il primo soccorso e che non vada oltre il normale orario di lavoro della giornata lavorativa.

<p>Contenuto e compilazione del registro</p>	<p>Il registro è articolato in 11 colonne in cui devono essere rispettivamente indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il numero d'ordine dell'infortunio; 2) la data di infortunio; 3) la data di ripresa del lavoro; 4) il cognome e nome dell'infortunato; 5) età; 6) il reparto e qualifica professionale; 7) la descrizione della causa e delle circostanze dell'infortunio; 8) la natura e sede della lesione; 9) le conseguenze dell'infortunio; 10) i giorni di assenza per inabilità temporanea; 11) la percentuale di invalidità permanente.
<p>Publicità delle informazioni</p>	<p>I dati del registro infortuni (compresi quelli delle malattie professionali) devono essere portati a conoscenza da parte del datore di lavoro (DLgs 626/94, art.9, comma 2, lettera d) e art.19, comma 1, lettera e):</p> <ul style="list-style-type: none"> → al servizio di prevenzione e protezione dai rischi; → al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. <p>Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art.10 DLgs 626/94) è tenuto a trasmettere alla ASL competente una relazione sull'andamento degli infortuni (nonché delle malattie professionali) della propria azienda, elaborata in base ai dati degli ultimi 3 anni del registro infortuni.</p>

REGIONI IN CUI E' STATO ABOLITO L'OBBLIGO DELLA VIDIMAZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI

<p>Regione Lombardia</p>	<p>La Regione Lombardia ha disposto (art.2, L.R. n.8/2007 – BUR 6.4.2007) l'abolizione dell'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni (allegato A alla citata legge regionale), a decorre dal 7 aprile 2007. Conseguentemente, per le sedi/unità produttive ubicate nel territorio lombardo il registro infortuni va aggiornato e conservato, senza più l'obbligo di sottoporlo preventivamente alla relativa vidimazione da parte dell'ASL competente.</p>
<p>Regione Calabria</p>	<p>Dal 3 agosto 2013 è abolito l'obbligo di vidimazione del registro infortuni per tutti i datori di lavoro che operano sul territorio calabrese. Il via libera è arrivato con l'approvazione della deliberazione del 25 luglio 2013.</p>

Regione Campania	<p>Con delibera n.607 del 20/11/2013, pubblicata sul B.U.R.C. n.ro 5 del 20/01/2014, la Giunta Regione Campania ha sospeso l'obbligo di vidimazione del registro infortuni per tutte le attività sul territorio della Regione.</p> <p>Da tale data (20.01.2014) il registro deve essere conservato in azienda senza la preventiva vidimazione da parte dell'A.S.L.</p>
Regione Puglia	<p>La Regione Puglia, con la Legge Regionale 1 febbraio 2013 n. 2 contenente "<i>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 novembre 2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie)</i>", ha stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> → il registro degli infortuni non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente → ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni, i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con le registrazioni effettuate su supporto informatico che contengano tutti i dati dell'infortunio previsti nel Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12/9/1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza.
Regione Liguria	<p>Con Legge Regionale della Liguria n. 40 del 23 dicembre 2013 è stata abrogata la vidimazione del registro infortuni da parte dell'Organo di Vigilanza territorialmente competente. Il registro deve comunque essere tenuto in azienda e compilato nelle sue parti.</p>
Regione Friuli Venezia Giulia	<p>Con l'art. 15 della L.R. 11.10.2013 n° 13, pubblicata sul BUR del 16/10/2013 e in vigore dal 17/10/2013, nella Regione Friuli Venezia Giulia è stata abrogata la vidimazione del registro infortuni.</p>
Regione Trentino Alto Adige	<p>La Regione Trentino Alto Adige provincia di Trento, con la legge n° 19, 15 novembre 2007, ha disposto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> → il registro degli infortuni previsto non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente. → ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni, i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con, registrazioni su supporto informatico che contengano tutti i dati dell'infortunio, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza.
Regione	<p>L'ultima regione che ha disposto, a decorrere dal 12 novembre 2014, l'abrogazione</p>

Veneto	dell'obbligo di preventiva vidimazione del registro infortuni è stata la Regione Veneto (legge regionale n. 32/2014, pubblicata sul BUR). Il registro infortuni, anche in quest'ultima Regione deve essere conservato in azienda senza la preventiva vidimazione da parte dell'A.S.L
---------------	--

La riforma della sicurezza sul lavoro, operata dal Dlgs n. 81/2008 ha previsto **l'abrogazione delle disposizioni relative al registro infortuni**. Tuttavia, dette disposizioni si sarebbero dovute rendere **operative soltanto a seguito dell'istituzione del Sinp**, la cui operatività **risultava essere subordinata all'emanazione di un decreto interministeriale ad a oggi non ancora emanato**.

Osserva

Brevemente, si ricorda che il Sinp, Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali, istituito dall'art. 8 del D.Lgs. 81/2008 ha l'obiettivo di *"impostare gradualmente un sistema dinamico in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di conoscenza e di programmazione, pianificazione e valutazione dell'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, di tutti i soggetti coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori"*.

Tuttavia, **poiché i tempi di emanazione del decreto SINP risultano oltremodo lunghi**, al fine di eliminare fin da subito un adempimento ormai ritenuto inutile, **il decreto semplificazioni**, oltre a scindere definitivamente **il legame fra registro infortuni ed emanazione del decreto SINP** presente nel decreto 81, **ha provveduto direttamente a statuire che, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2015 (il 23 dicembre 2015), sia abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni**. Pertanto, a decorrere da tale data, non risulterà più applicabile **la sanzione amministrativa** da € 2.580 ad €15.490 euro prevista dall'art. 89, comma 3 del DLgs. 626/1994 **che punisce il datore di lavoro e il dirigente, in caso di mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni**.

Osserva

Di contro, invece, sarà semplicemente sanzionata la **mancata comunicazione telematica degli infortuni** con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro (minimo 1.096 euro, ridotto 1.644 euro), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni; **mentre resta ancora legata all'attuazione del SINP** (e quindi non attiva dal 23 dicembre 2015) **la sanzione da 548 a 1.972,80 euro** (minimo 548 euro, ridotto 657,60 euro) **per la mancata comunicazione degli infortuni superiori ad un giorno**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO